

Criteria per la formulazione dei pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati

(Circolare n.P-1275/1985 del 22 maggio 1985 – Aggiornamento alle delibere del 23 luglio 2003 e del 26 gennaio 2005)

Capo I

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente circolare disciplina i pareri che i C.G. sono chiamati a formulare:

1) *Nei casi previsti dalle seguenti disposizioni di legge.*

A. Art. 1 D.P. 23 maggio 1977 n. 315 (conferimento delle funzioni agli uditori giudiziari);

B. Art. 1 L. 2 aprile 1979 n.97 (nomina a magistrato di tribunale);

C. Art. 1 L. 25 luglio 1966 n. 570 (promozione a magistrato di appello);

D. Art. 1 L. 20 dicembre 1973 n. 831 (dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni).

2) *Nei casi previsti da disposizioni generali del C.S.M.*

E. Per la dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori e del contestuale conferimento di un ufficio corrispondente a tali funzioni, eccettuati i magistrati in servizio presso la Corte di Cassazione e la Procura Generale presso la Corte, per i quali, allo stato della legislazione, rimane ferma la disposizione di richiesta di rapporti ai dirigenti della Corte stessa;

F. Sulle proposte delle tabelle di composizione degli uffici anche nel corso dell'anno giudiziario;

G. Sui reclami presentati dai singoli magistrati per applicazioni, supplenze e tramutamenti all'interno degli uffici.

3) *A specifica richiesta del C.S.M.*

H. Per il conferimento di uffici direttivi (artt. 5 e 6 Legge 24 maggio 1951 n. 392). esclusi tutti gli uffici direttivi superiori presso la Corte di Cassazione e il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

I. Per il conferimento di funzioni non direttive diverse da quelle esercitate;

L. Per l'assegnazione delle sedi per tramutamento;

M. Per l'accertamento delle incompatibilità di cui agli artt. 2 legge delle guarentigie e 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario e per le dispense dal servizio.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI

1) Ogni parere deve proporsi la ricostruzione completa delle qualità del magistrato direttamente rilevanti nell'ambito dell'esercizio della professione o di uno specifico ufficio o funzione. L'indipendenza e l'imparzialità, quali principi costituzionali dell'esercizio della funzione giurisdizionale, sono essenziali elementi di valutazione dell'attività professionale del magistrato.

Il C.G. deve indicare in modo analitico gli elementi di fatto positivi e negativi sui quali fonda le proprie valutazioni.

2) Gli elementi di fatto rilevanti non potranno mai attenere alla sfera privata del magistrato salvo che siano provvisti di rilievo ai fini dell'art. 2 legge delle guarentigie o di rilievo disciplinare o penale.

In questo caso il C.G. dovrà menzionarli e, quando si tratta di comportamenti compresi nel periodo da valutare o in periodo anteriore, dovrà considerare se incidano tuttora sulle qualità professionali del magistrato.

3) Gli elementi di fatto rilevanti non potranno mai essere desunti dagli orientamenti politici, ideologici o religiosi del magistrato.

4) Ciascun parere deve avvalersi di tutti i parametri che per le vigenti disposizioni sono comunque significativi in ordine alla ricostruzione delle qualità professionali del magistrato.

Nelle fasi successive della progressione nelle qualifiche non può, pertanto, omettersi la verifica della permanenza degli elementi significativi nelle fasi precedenti.

5) Tutti i pareri debbono altresì segnalare i dati significativi ai fini della ricostruzione di specifiche attitudini del magistrato.

6) I C.G. possono utilizzare dati ed esprimere valutazioni anche non specificamente inquadrabili nei parametri tipici sempreché lo ritengano necessario alla completa ricostruzione delle qualità professionali dell'interessato.

7) Il parere conterrà sempre la menzione di situazioni o comportamenti che possono dar luogo ad incompatibilità di sede tipiche o atipiche (art. 2 legge delle guarentigie), o a procedimenti disciplinari o penali o di dispensa dal servizio.

8) I pareri formulati per la nomina a magistrato di tribunale e di appello, nonché per l'idoneità ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del conferimento delle funzioni direttive superiori, saranno redatti secondo un modello conforme a quello allegato alla presente circolare.

Capo III

PARAMETRI DI VALUTAZIONE

§ 1. Pareri previsti da disposizioni di legge

A) Conferimento delle funzioni agli uditori.

1) I parametri ai quali deve attenersi il parere in questione sono: attitudini, capacità, idoneità per le funzioni requirenti e giudicanti civile o penale.

2) La valutazione del C.G. in ordine alla esistenza delle qualità professionali richieste per il conferimento delle funzioni va fondata anzitutto sulle relazioni dei magistrati collaboratori e dei magistrati di affidamento.

3) Il C.G. dovrà mettere in evidenza i dati eventualmente emersi in base ai quali risulti, allo stato, una precisa controindicazione per la prima destinazione ad uffici monocratici o di piccole dimensioni.

4) L'idoneità al conferimento delle funzioni va desunta:

- dall'attività svolta;
- dalle qualità professionali;
- dalle indicazioni contenute nella scheda di autorelazione.

5) Il C.G., inoltre, segnalerà, nell'ambito dei dati di cui al numero precedente, gli elementi conoscitivi ulteriori, e in particolare:

- la chiarezza e la tecnica espositiva;
- le modalità di collaborazione nella conduzione delle indagini;
- il livello dei contributi in camera di consiglio;
- l'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale dimostrato anche attraverso le attività di studio e di ricerca, purché abbiano comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

6) In mancanza di dati che dimostrino che l'attitudine ad una specifica funzione è carente in misura particolarmente accentuata il parere deve limitarsi alla valutazione della generale idoneità alle funzioni.

7) Le valutazioni dei C.G., come sopra espresse, non potranno determinare modifiche di graduatoria o di punteggi ai fini della attribuzione delle funzioni o delle sedi agli uditori, salvo che per le indicazioni negative per determinate funzioni.

B) Nomina a magistrato di tribunale.

8) I parametri ai quali deve attenersi il parere in questione sono preparazione, capacità, operosità e diligenza, equilibrio.

Preparazione e capacità.

9) La preparazione e la capacità, che si manifestano nella concreta professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale, vanno desunte dal complesso dell'attività giudiziaria svolta dall'interessato e, in particolare, tra gli altri, dai seguenti elementi:

- libertà da condizionamenti o da vincoli che possono limitare l'imparzialità dell'attività giudiziaria;
- qualità di carattere significative per l'attività giudiziaria;
- modalità di direzione della polizia giudiziaria e di conduzione delle istruttorie;
- modalità di partecipazione alle udienze dibattimentali dei giudici e del P.M.;
- tecniche di indagine nei confronti della criminalità negli specifici settori;
- celerità nella condizione del processo;
- capacità di sintesi e di individuazione delle questioni da decidere;
- modalità di conduzione dell'udienza da parte di chi la presiede;
- attività di volontaria giurisdizione e amministrazione dei magistrati minorili [dei pretori] e dei magistrati di sorveglianza;
- qualità dei contributi in camera di consiglio;
- **capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro.**

10) Il dirigente dell'ufficio nel rapporto di cui al capo VI illustra dettagliatamente le caratteristiche complessive dei provvedimenti emessi dal magistrato interessato, tenendo conto delle funzioni e cura la raccolta di provvedimenti redatti dal magistrato, individuati secondo i criteri automatici indicati dal Consiglio giudiziario all'atto del suo insediamento, comunicati al C.S.M., relativi almeno a quattro bimestri nell'arco del periodo di valutazione e nel numero non inferiore a 20.

Il magistrato interessato potrà in qualsiasi momento e comunque entro 10 giorni dalla comunicazione del rapporto di cui al capo VI produrre o indicare i provvedimenti a suo avviso rilevanti redatti nel corso del periodo in valutazione.⁽¹⁾

11) Nella valutazione dei provvedimenti il dirigente dell'ufficio e il C.G. devono tener conto esclusivamente dei profili tecnico-professionali relativi all'esposizione delle questioni e all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della soluzione stessa. I provvedimenti valutati vengono conservati, in copia o in estratto, presso il C.G..

Operosità.

12) La laboriosità va desunta da apposito prospetto di rilevazione statistica con tutte le aggregazioni e/o disaggregazioni utili alla corretta lettura del parametro.

13) Il dato quantitativo deve essere sempre integrato da indicazioni qualitative sull'attività svolta.

14) Il C.G. terrà conto, altresì, in quanto rilevino, delle condizioni dell'ufficio nel quale l'interessato esercita le funzioni.

15) I dati quantitativi verranno forniti anche come dati relativi, curando di utilizzare riferimenti omogenei quanto a tipo di uffici e sufficientemente ampi.

16) Copie dei prospetti di ufficio verranno allegate a ciascun parere.

17) Qualora la scheda di autorelazione contenga indicazioni quantitative e/o qualitative inerenti alla laboriosità, il C.G. darà conto delle eventuali differenze rispetto ai dati raccolti.

¹ Il testo precedente dei nn. 10 e 11 era il seguente:

10) L'interessato può segnalare al C.G. provvedimenti o specifiche attività giudiziarie e chiedere che se ne tenga conto nella valutazione della preparazione e della capacità.

Nel considerare gli elementi di cui sopra il C.G. estenderà le proprie valutazioni all'esame di provvedimenti raccolti per campione secondo le modalità obiettive prefissate dal Capo V, lett. C).

Nella valutazione dei provvedimenti il C.G. deve tener conto esclusivamente dei profili tecnico professionali relativi all'esposizione delle questioni e all'argomentazione della soluzione adottata, con esclusione di qualsiasi sindacato sul merito della soluzione stessa."

11) Il C.G. allega al parere, in copia o in estratto, i provvedimenti valutati.

Diligenza.

18) La diligenza va desunta anzitutto da:

- assiduità e puntualità quanto alla presenza in ufficio nei casi in cui sia necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso;
- puntualità nel deposito della minuta dei provvedimenti;
- disponibilità alle sostituzioni, applicazioni e supplenze, in quanto rispondenti alle norme di legge ed alle direttive del C.S.M., necessarie al funzionamento dell'ufficio;
- impegno, nei limiti delle proprie funzioni, nel vigilare sull'attività del personale di cancelleria e di segreteria, nel seguire le fasi preparatorie dell'attività giudiziaria, nella sollecita trattazione e definizione dei procedimenti;
- impegno organizzativo.

19) Il C.G. prenderà in esame, ove possibile, i dati relativi ai rinvii causati da nullità dei decreti di citazione e di ogni atto processuale per irregolarità formali; nonché i dati relativi alle condanne alle spese a carico degli ufficiali giudiziari per rinvii dei processi dovuti a nullità di notifiche.

Equilibrio.

20) Nella valutazione dell'equilibrio i componenti del C.G. devono prescindere dagli orientamenti ideologici del magistrato, anche se emergenti da provvedimenti giudiziari.

21) Se il C.G. non conosce dati dai quali emergono difetti peculiari in ordine al parametro in questione, adotta la formula "nulla da rilevare".

22) In caso di segnalazione negativa, il giudizio dev'essere ancorato a fatti concreti, obiettivi e verificabili.

C) Nomina a magistrato d'appello.

23) I parametri dei quali deve tener conto il parere in questione sono particolarmente: laboriosità, capacità, diligenza, preparazione.

24) I parametri vanno ricostruiti secondo le indicazioni *sub B*).

25) I parametri di cui ai punti che precedono vanno ricostruiti valutando l'attività svolta dal magistrato nell'ultimo quinquennio.

26) Il C.G. dovrà, tuttavia, tenere conto dei precedenti professionali in quanto possano conservare incidenza attuale ai fini della nomina.

D) Idoneità ai fini della nomina a magistrato di Cassazione.

27) I parametri di valutazione ai fini del parere in questione sono particolarmente: preparazione e capacità tecnico-professionale, laboriosità e diligenza, precedenti relativi al servizio prestato.

28) I parametri vanno ricostruiti secondo le indicazioni *sub B*).

29) I parametri di cui ai punti che precedono vanno ricostruiti valutando l'attività svolta dal magistrato negli ultimi sette anni e tenendo conto dei precedenti relativi al servizio prestato.

30) Per precedenti relativi al servizio prestato si intendono gli specifici fatti o le particolari situazioni che concorrono a definire le qualità dei magistrati di cui alle disposizioni alle precedono.

§ 2. Pareri previsti da disposizioni generali del C.S.M.

E) Idoneità ai fini delle funzioni direttive superiori.

31) I parametri di valutazione ai fini del parere in questione sono particolarmente: preparazione e capacità tecnico-professionale, laboriosità e diligenza, precedenti relativi al servizio prestato.

32) I parametri vanno ricostruiti secondo le indicazioni *sub B*).

33) I parametri di cui ai punti che precedono vanno ricostruiti valutando l'attività svolta dal magistrato negli otto anni dalla dichiarazione di idoneità di cui *sub D*) tenendo conto dei precedenti relativi al servizio prestato.

34) Per precedenti relativi al servizio prestato si intendono gli specifici fatti o le particolari situazioni che concorrono a definire le qualità dei magistrati di cui alle disposizioni che precedono.

F) Proposte di tabelle.

35) Nel formulare il parere sulle proposte di tabelle per l'anno giudiziario o nel corso dell'anno giudiziario il C.G. terrà conto:

- dei criteri adottati dal C.S.M. nell'apposita circolare annuale;
- delle deduzioni dell'interessato;
- degli elementi attitudinali desunti:
- dai pareri espressi in precedenza dai C.G.;
- dalla scheda di autorelazione;
- da altri dati di fatto che consiglino la permanenza nell'ufficio ovvero la rotazione.

G) Applicazioni o supplenze all'interno degli uffici.

36) In caso di reclamo dell'interessato avverso provvedimento di applicazione o di supplenza, il C.G. esprimerà parere secondo le direttive *sub 35*).

§ 3. Pareri a specifica richiesta del C.S.M.

H) Conferimento di uffici direttivi.

37) I parametri per il parere richiesto in vista del conferimento di unici direttivi sono: capacità e preparazione professionale; attitudine alle funzioni direttive per lo specifico ufficio da assegnare.

38) L'attitudine alle funzioni direttive va ricavata da:

- capacità organizzativa desunta da ogni utile elemento connesso alla precedente attività svolta;
- precedente positivo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive.

39) Gli altri parametri vanno ricostruiti secondo le indicazioni che precedono (paragrafo 1).

40) Il C.G. indicherà l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità ambientale, di cui agli artt. 2 legge delle guarantee e 18 e 19 Ord. giud., rispetto all'ufficio richiesto.

I) Conferimento di funzioni non direttive diverse da quelle esercitate.

41) I parametri per il parere richiesto in vista del conferimento di funzioni non direttive diverse da quelle esercitate sono: capacità e preparazione; laboriosità e diligenza; attitudine alle funzioni da conferire.

Per il conferimento delle funzioni di legittimità deve farsi riferimento alle peculiari attitudini a svolgere tali funzioni, desunte, tra l'altro, dalla capacità di individuare le questioni di diritto e di affrontare problemi interpretativi di rilievo e dalla attività di studio e di ricerca, in quanto abbia comportato un arricchimento del lavoro giudiziario.

42) I parametri vanno ricostruiti secondo le indicazioni che precedono (paragrafo 1).

43) Si applica il punto 40).

L) Assegnazione delle sedi per tramutamento.

44) Il parere richiesto per l'assegnazione delle sedi per tramutamento, oltre all'indicazione del dato relativo all'anzianità, si fonda sui parametri:

- attitudini;
- merito;
- stato di salute e stato di famiglia.

45) Le attitudini vanno ricostruite come *sub A*) (punti da 4 a 6).

46) Il merito va ricostruito come combinazione dei parametri della laboriosità od operosità, della capacità e preparazione e servendosi dei pareri in precedenza formulati e degli ulteriori elementi di fatto raccolti dal C.G. o comunicatigli.

47) Lo stato di famiglia e lo stato di salute vanno dimostrati sulla base di apposita documentazione.

48) Si applicano i punti 39 e 40.

M) *Incompatibilità ambientali e dispense dal servizio.*

49) Ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 2 legge delle guarentigie ai C.G. potranno essere richieste informazioni su specifici fatti rilevanti in ordine alla credibilità del magistrato nell'ambiente giudiziario, forense e sociale del luogo in cui svolge il proprio servizio, nonché in ordine ad eventuali profili di incompatibilità nell'ufficio.

50) Ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 18 O.G., ai C.G. potranno essere richieste informazioni dirette a valutare se sussista l'abitudine dell'esercizio della professione forense nella sede o davanti all'ufficio del magistrato da parte del prossimo congiunto.

51) Ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 19 O.G., ai C.G. potranno essere richieste informazioni dirette a valutare se derivi intralcio al regolare andamento del servizio dalla presenza nello stesso ufficio giudiziario di magistrati nei rapporti di parentela previsti.

52) Nei pareri richiesti per la dispensa dal servizio il C.G. raccoglierà i dati che consentano di valutare se il magistrato possa continuare ad adempiere convenientemente ed efficacemente ai doveri del proprio ufficio.

A tal fine raccoglierà i prospetti statistici dell'attività giudiziaria svolta e un numero adeguato di provvedimenti, scelti per campione, oltre a quelli eventualmente prodotti dall'interessato e dal dirigente dell'ufficio. Si applica la previsione del capo V, lettera C).

Capo IV

PARERI PARZIALI

1) In caso di trasferimento del magistrato ad altro distretto il C.S.M. darà immediata comunicazione della delibera al C.G., il quale, prima della trasmissione del fascicolo personale, formulerà un parere parziale.

2) Il parere va formulato con l'osservanza delle indicazioni di questa circolare, in quanto compatibili, sulla base dei dati già esistenti nel fascicolo e di quelli che il C.G. ritenga necessario raccogliere per integrarli.

3) Il parere parziale non va formulato se il magistrato ha prestato servizio nel distretto per meno di due anni o se il C.G. ha espresso un qualsiasi parere sul magistrato da meno di due anni, salva diversa richiesta del C.S.M.. Copia del parere parziale va trasmessa all'interessato e al C.S.M. prima della trasmissione del fascicolo personale al C.G. competente a seguito del trasferimento. L'interessato ha facoltà di formulare le proprie osservazioni entro 30 giorni.

4) In ogni caso di trasferimento da parte del dirigente dell'ufficio ovvero, se lo stesso è organizzato in sezioni, da parte del dirigente della sezione, è redatta da questi una relazione sull'attività dei magistrati ricompresi nell'ufficio medesimo, sulla base di quanto previsto al n.2). Copia della relazione va trasmessa all'interessato, e inserita nel protocollo dell'ufficio affinché se ne tenga conto in occasione dei pareri per la progressione in carriera.

5) *La disposizione di cui al capo che precede si applica anche nel caso di trasferimento del magistrato ad altro ufficio del medesimo distretto; la relazione è redatta all'atto del trasferimento dal dirigente dell'ufficio di provenienza.*

Capo V

FORMA DEI PARERI

A) *Fonti di conoscenza.*

1) Sono utilizzabili nei pareri:

- i rapporti dei dirigenti degli uffici e gli altri documenti contenuti nel fascicolo personale, per quanto attiene ai dati esposti;

- le statistiche dell'ufficio;
- i fatti accertati a seguito di notizie riferite dai componenti del C.G.;
- gli elementi emersi nel corso di eventuali audizioni del magistrato interessato o di altri magistrati;
- la scheda di autorelazione.

2) È vietato il riferimento di “voci” o l'utilizzo di fonti anonime.

B) *Scheda di autorelazione.*

3) Il magistrato interessato compila in ogni occasione di redazione di un parere di cui al capo I una scheda di autorelazione illustrativa dell'attività svolta, contenente ogni altra indicazione utile ai fini della sua valutazione.

4) soppresso.

C) *Modalità di conoscenza.*

5) Il C.G. stabilisce le modalità per la raccolta dei dati e delle notizie necessari alla completezza delle valutazioni espresse nei singoli pareri.

6) In sede di prima applicazione del nuovo testo della disposizione di cui al paragrafo 1, lett. B, n. 10, il Consiglio giudiziario indica i criteri automatici di cui al comma che precede entro trenta giorni dalla approvazione da parte del C.S.M. della tipologia dei provvedimenti da individuare a campione.⁽²⁾

7) I criteri adottati per la raccolta dei dati, delle notizie e dei campioni e le successive modifiche vanno comunicati al C.S.M.

D) *Valutazioni comparative.*

8) Il parere non può contenere valutazioni comparative tra singoli magistrati.

9) I dati quantitativi vanno sempre posti a confronto con quelli dei magistrati dello stesso o di analogo ufficio del distretto, utilizzando allo scopo i prospetti statistici che i dirigenti della Corte, ciascuno, per il settore di competenza, trasmettono al C.G.

10) Nelle valutazioni dei C.G. le qualificazioni che indicano l'eccezionalità del livello (come: eccezionale, eccellente e simili) dovranno essere attribuite con il necessario rigore.

E) *Motivazione.*

11) La motivazione dei pareri comporta la dimostrabilità dei dati di fatto e degli elementi valutativi su cui si fonda, intesa come possibilità di riscontrare tali dati e ripercorrere l'iter logico delle valutazioni.

12) La motivazione deve tenere distinti anche formalmente, per quanto possibile, i dati di fatto dalle valutazioni.

13) La motivazione deve essere essenziale.

Tale requisito va inteso non nel senso della esclusione di elementi analitici (indispensabili alla dimostrabilità della motivazione), ma come divieto di ripetitività e di superfluità.

I precedenti pareri e rapporti dei dirigenti degli uffici non debbono, pertanto, essere riprodotti nel parere, ma soltanto tenuti presenti se ed in quanto necessari alla ricostruzione dei “precedenti relativi al servizio prestato”.

F) *Dispositivo.*

² Il testo precedente era il seguente:

Soltanto nel caso previsto dal n. 10 del Capo III lettera B) il C.G. provvederà ad acquisire per campione i provvedimenti che riterrà necessari per le sue valutazioni, fissando in via generale le modalità atte a garantire l'obiettività della raccolta e il numero minimo dei provvedimenti da raccogliere correlato a: periodo della valutazione; funzioni esercitate; caratteristiche dell'ufficio.

14) Il parere indica se è approvato all'unanimità o a maggioranza. In questo ultimo caso riporta il risultato numerico dei voti espressi, nonché sinteticamente le argomentazioni della minoranza, omessa ogni indicazione nominativa.

15) Il parere riporta anche, in sintesi, la dichiarazione di voto dei componenti che ne facciano espressa richiesta.

16) Il dispositivo non può contenere aggettivazioni relative al livello di idoneità.

17) Il dispositivo deve contenere il giudizio finale, positivo o negativo, con esclusivo riferimento a quanto richiesto dalla specifica categoria di parere, desunto dai parametri utilizzati.

18) Il parere deve contenere la valutazione attitudinale specifica, quando essa è richiesta.

19) Nei pareri:

- per il conferimento di funzioni;
- per l'assegnazione di sedi per tramutamento;
- per il conferimento di uffici semidirettivi e direttivi, la valutazione attitudinale specifica va formulata, quando sia possibile, con esclusivo riferimento alle funzioni da conferire e all'ufficio al quale destinare l'interessato.

Capo VI

RAPPORTI DEI DIRIGENTI DEGLI UFFICI

I rapporti dei dirigenti degli uffici, compresa la Corte di Cassazione, quando richiesti, verranno redatti secondo le direttive che precedono in quanto applicabili.

I dirigenti degli uffici redigono il rapporto previsto dal comma che precede, in occasione della progressione in carriera dei magistrati in servizio presso gli uffici stessi per la nomina a magistrato di tribunale ed a magistrato di corte di appello, nonché per l'idoneità ai fini della nomina a magistrato di cassazione e del conferimento delle funzioni direttive superiori, secondo un modello conforme a quelli allegati alla presente circolare. Copia del rapporto è comunicata al magistrato interessato.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

I pareri e i rapporti dei dirigenti degli uffici debbono essere compilati secondo i modelli di cui alla disposizione che precede, solo per i magistrati che abbiano maturato l'anzianità minima richiesta dopo la data del 31 ottobre 2003, data di entrata in vigore del nuovo testo della circolare.

La modifica del n. 10 del capo III, paragrafo 1, lett. B ha efficacia dopo l'individuazione della tipologia di provvedimenti da acquisire a campione significativi per le varie funzioni del magistrato. A tal fine il C.S.M. istituirà un gruppo di studio, su proposta della Quarta Commissione, composto da due magistrati con funzioni semidirettive - uno requirente e l'altro giudicante - da quattro magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di appello, da un avvocato indicato dal Consiglio Nazionale Forense, da un componente dell'Ufficio studi del C.S.M. e da un magistrato segretario dello stesso C.S.M.; questi ultimi due svolgeranno funzioni di coordinamento. Il gruppo di studio entro sei mesi dalla costituzione riferirà alla predetta Commissione le sue conclusioni elaborate anche d'intesa con la Commissione mista composta da C.S.M. e Ministero. La Quarta Commissione provvederà, quindi, a formulare le sue proposte al plenum.

MODELLI DI SCHEMA DI PARERE DEI CONSIGLI GIUDIZIARI

Sono approvati i seguenti modelli di schema di parere dei consigli giudiziari:

Mod. A – Nomina a magistrato di tribunale;

Mod. B – Nomina a magistrato di corte di appello;

Mod. C – Dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;

Mod. D – Dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori.

MODELLI DI RAPPORTO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

Sono approvati i seguenti modelli di rapporto che, ai sensi del capo VI, i dirigenti degli uffici debbono compilare in occasione della progressione in carriera dei magistrati in servizio presso gli uffici stessi:

Mod. A – Nomina a magistrato di tribunale;

Mod. B – Nomina a magistrato di corte di appello;

Mod. C – Dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;

Mod. D – Dichiarazione di idoneità ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori.

I moduli sono stati inseriti nella rete Intranet del C.S.M. nella sezione “Documentazione”, alla voce “Modulistica”, dalla quale potranno essere scaricati e stampati in formato “Word” o “Acrobat”.